

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE III^o SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 127/CSA (2017/2018)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 20 aprile 2018, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Avv. Massimiliano Atelli, Prof. Paolo Tartaglia - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza delle sig.re Barbara Di Marzio, Emanuela Fortunato, Rita Indorante e del sig. Davide Labriola in attività di Segreteria.

1. RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. LICATA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI:

- **SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO FINO AL 30.6.2018 – GARE DA DISPUTARSI IN CAMPO NEUTRO ED A PORTE CHIUSE;**
- **AMMENDA DI € 1.000,00**

INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA DI COPPA ITALIA DILETTANTI LICATA/VIGOR TRANI DEL 04.04.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 251 del 05.04.2018)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Licata Calcio di Licata (Agrigento) riduce la sanzione dell'ammenda a € 800,00.

Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. LICATA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 05.04.2021 INFLITTA AL CALC. CATALANO PIETRO SEGUITO GARA DI COPPA ITALIA DILETTANTI LICATA/VIGOR TRANI DEL 04.04.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 251 del 05.04.2018)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Licata Calcio di Licata (Agrigento).

Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per gli accertamenti del caso.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Prof. Paolo Tartaglia, Dott. Stefano Toschei - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza delle sig.re Barbara Di Marzio, Emanuela Fortunato, Rita Indorante e del sig. Davide Labriola in attività di Segreteria.

3. RICORSO DELLA SOCIETÀ S.S.D. AVEZZANO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FANTI FEDERICO SEGUITO GARA S. NICOLÀ/AVEZZANO DEL 08.04.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 124 dell'11.04.2018)

La C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Avezzano Calcio di Avezzano (L'Aquila) riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. CALCIO FLAMINIA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CALCIO FLAMINIA/SAN TEODORO 15.4.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 127 del 16.04.2018)

La C.S.A., in parziale accoglimento del come sopra proposto dalla società A.S.D. Calcio Flaminia di Civita Castellana (Viterbo) riduce la sanzione dell'ammenda a € 400,00.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. CALCIO FLAMINIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MORACCI LEONARDO SEGUITO GARA CALCIO FLAMINIA/SAN TEODORO 15.4.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 127 del 16.04.2018)

La C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Calcio Flaminia di Civita Castellana (Viterbo) riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

6. RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. CALCIO FLAMINIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. INGRETOLLI CRISTIANO SEGUITO GARA CALCIO FLAMINIA/SAN TEODORO 15.4.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 127 del 16.04.2018)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Calcio Flaminia di Civita Castellana (Viterbo).
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

III COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Prof. Paolo Tartaglia- Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza delle sig.re Barbara Di Marzio, Emanuela Fortunato, Rita Indorante e del sig. Davide Labriola in attività di Segreteria.

7. RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. MARITIME FUTSAL AUGUSTA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. MURO SALVATORE SEGUITO GARA META C5/ MARITIME FUTSAL AUGUSTA DEL 15.4.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 786 del 17.4.2018)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Maritime Futsal Augusta di Augusta (Siracusa).
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

8. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. ACTIVE NETWORK FUTSAL ABBREVIAZIONE TERMINI DI CUI AL COM. UFF. 86/A DEL 30.10.2017 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAGLIARI 2000/ACTIVE NETWORK FUTSAL DEL 14.04.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 788 del 17.04.2018)

La C.S.A., respinge il ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza come sopra proposto dalla società A.S.D. Active Network Futsal di Viterbo.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Pubblicato in Roma il 20 aprile 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbri